

CXV.

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1884

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione del Presidente sul ricevimento della Deputazione del Senato che si recò a presentare a Sua Maestà il Re l'omaggio di ammirazione per la sua eroica condotta nell'invasione del cholera — Rinnovamento della votazione segreta di due progetti di legge — Seguito della discussione del progetto di legge sull'istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali di Marina — Approvazione dell'art. 1 — Osservazioni dei Senatori Tornielli e Vitelleschi, Relatore, all'art. 2 — Dichiarazione del Ministro della Marina — Approvazione dell'art. 2 e dei successivi 3 e 4 — Approvazione dell'art. 5 con emendamento del Senatore Tornielli, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro — Approvazione dell'articolo 6, lievemente modificato, nonchè degli articoli 7 ed 8, questo pure modificato — Approvazione degli articoli 9, 10 e 11 — Soppressione dell'art. 12 — Approvazione degli ultimi quattro articoli del progetto — Osservazioni del Senatore Saracco sull'art. 6 del progetto di legge già approvato — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Risultato della votazione fatta in principio di seduta, dichiarata nulla per mancanza di numero.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 50.

Non è presente nessun Ministro; più tardi intervengono i Ministri della Marina, della Guerra e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 103. Gli impiegati amministrativi della Scuola superiore di agricoltura di Portici, fanno istanza per ottenere che nel progetto di legge per l'istituzione di scuole di agricoltura venga introdotta una disposizione che li pareggi al corpo insegnante nel diritto alla pensione;

« 104. Parecchi insegnanti appartenenti all'Associazione pedagogica di Milano, domandano che siano introdotte alcune modificazioni

nel progetto di legge che riguarda i maestri elementari;

« 105. Il Comitato provinciale di Milano per l'Associazione nazionale dei maestri;

(Identica alla precedente);

« 106. Il Comitato provinciale di Como per l'Associazione nazionale dei maestri;

(Identica alla precedente);

« 107. Il Consiglio provinciale di Caltanissetta fa istanza onde ottenere che nell'interesse dell'agricoltura venga diminuita progressivamente l'imposta sui terreni ».

PRESIDENTE. Ora si darà lettura al Senato di una lettera dell'onorevole Senatore Ponzi diretta al Presidente.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

« Roma, 30 novembre 1884.

« *Illustre Presidente,*

« Se sempre mi è doluto il non potere inter-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1884

venire da molto tempo alle adunanze del Senato, a cagione del malore che da tanto tempo mi tormenta, ed ora non mi concede più tregua, massimamente mi sono rammaricato di non aver potuto prendere parte a quella in cui la onoranda Assemblea decise unanime di esprimere all'Augusto Sovrano la sua ammirazione per gli atti di eroica carità da esso compiuti nella passata epidemia colerica.

« Supplisco, come meglio mi è dato di fare, alla involontaria mancanza, dichiarando all'E. V. che mi associo con tutto il cuore ai sentimenti espressi dal Senato in tale circostanza.

« In quest'incontro mi è grato congratularmi con l'E. V. per l'alto ufficio che degnamente le è stato conferito dal nostro amato Sovrano.

« Accolga l'espressione del mio profondo ossequio e mi creda

« Dell'Eccellenza Vostra

« *Devot. Servo*
« GIUSEPPE PONZI ».

PRESIDENTE. Signori Senatori. Ieri la Deputazione che ebbe dal Senato il mandato di recarsi al Quirinale per presentare al Re gli omaggi di ammirazione per la sua eroica condotta durante l'imperversare del cholera, fu da Sua Maestà ricevuta colla consueta cordialità.

La Maestà Sua gradì sommamente l'atto di ossequio del Senato e disse con insistenza di non aver compiuto che il dovere imposto a quanti sono destinati a vegliare al benessere e prosperità della nazione.

Sua Maestà incaricò la Deputazione di manifestare al Senato quanto Le fosse riuscita grata questa testimonianza di devozione e di affetto alla sua persona, e di porgergliene i suoi più vivi ringraziamenti.

Ora bisognerà rinnovare la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari del R. Esercito ;

« Modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari della R. Marina ».

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Canonico, fa l'appello nominale).

Seguito della discussione del progetto di legge N. 133.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge intitolato: « Istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della R. Marina ».

Nella tornata di sabato si era chiusa la discussione generale, e si era deliberato di passare alla discussione degli articoli.

Si legge ora l'art. 1.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

È stabilita per gli ufficiali dei corpi militari della Regia Marina la posizione di *servizio ausiliario*.

(Approvato).

Art. 2.

La posizione di servizio ausiliario è assegnata con regio decreto agli ufficiali indicati nell'articolo precedente, i quali, o per età, o per non possedere più tutte le qualità richieste per il servizio attivo nei corpi della Regia Marina, sono meno atti a proseguire in questo servizio, ma conservano tuttavia attitudine a prestare alcuno dei servizi indicati nell'art. 5.

PRESIDENTE. Do la parola al Senatore Tornielli, che trovasi iscritto per parlare su questo secondo articolo.

Senatore TORNIELLI. In quasi tutte le leggi è particolarmente in quelle di amministrazione avviene spesso che un articolo, per l'importanza sua, domina tutti gli altri, governi l'economia generale della legge, e ne determini perciò il carattere.

Quando ci s'imbatte in uno di questi articoli, non è mai soverchia l'attenzione da prestarsi alle parole colle quali esso è espresso: bisogna badare che i termini siano talmente chiari da escludere qualsiasi dubbio, imperocchè se una dubbio sussistesse, essa influirebbe non solamente sopra la certezza dei criteri interpretativi nella applicazione pratica, ma anche sopra lo svolgimento ulteriore degli ordina-

menti amministrativi per effetto di quelle inevitabili attinenze che nascono dalla analogia, o dalla uguaglianza delle materie.

Ora, se io non m'inganno, l'articolo secondo del progetto in discussione, e sul quale ho chiesto di parlare, è appunto quello che nel presente progetto prevale per importanza sopra tutti gli altri, governa la generale economia della legge e dovrebbe determinarne il carattere.

Dico dovrebbe, perchè così come è, se non interviene nella discussione od un emendamento od almeno una autorevole dichiarazione che ne fissi il significato, l'articolo secondo non mi pare permettere che si discerna fra quale tipo di leggi questa che discutiamo debba essere classificata.

Non tema il Senato che io voglia tentare il varco della porta chiusa della discussione generale. Ma per evitare il pericolo di essere frainteso, mi sia consentito di dichiarare che io considero come un'utile innovazione introdotta nell'ordinamento delle nostre forze navali, lo avere posto l'istituzione del servizio ausiliario in relazione con il limite di età.

Non è dunque del principio generale della legge che io mi preoccupo. Ma io vedo nel progetto che discutiamo una legge collegata strettamente per l'indole sua con altri ordinamenti già esistenti per l'esercito di terra, che in tempo più o meno prossimo potrebbe avere riscontro con altri provvedimenti che, a titolo di uguaglianza di trattamento, potrebbero invocarsi per i militari di terra.

Vedo in prima linea, fra le leggi colle quali questa si connette, quelle in corso di votazione, con le quali si intende di provvedere in modo uniforme, e come la giustizia distributiva vuole, alle pensioni di riposo dei militari di terra e di mare. Ed io mi domando con quale fra tutte queste leggi, la presente principalmente, si connette? Io vorrei trovare nell'articolo 2 il criterio che mi permettesse di discernere, se il progetto di cui si chiede l'approvazione, tenda veramente a creare un'istituzione destinata a rinvigorire l'ordinamento delle nostre forze navali, ovvero se in esso si debba vedere soltanto una specie di supplemento alla legge delle pensioni.

Il Senato sa che talvolta nel servizio ausiliario, come già esiste da parecchi anni per l'esercito di terra, si è appunto ravvisato, più

che una istituzione destinata a rafforzarne l'ordinamento, un espediente atto a correggere la soverchia parsimonia della legge sulle pensioni militari.

Ce ne avvertì opportunamente il Relatore del nostro Ufficio Centrale nella sua dotta Relazione sul progetto di legge concernente le modificazioni alle leggi sulle pensioni per i militari del regio esercito.

Egli ha osservato infatti che la posizione ausiliaria, la quale fu espediente temporaneo, non dovrebbe essere elevata a dignità di istituzione permanente, soprattutto dopo di avere provveduto a migliorare le pensioni militari. E quindi soggiunge: il limite di età, tanto per la posizione ausiliaria, come per il servizio attivo, non può essere ammesso senza matura ponderazione fatta, non già in relazione ad una legge di pensione, ma a ragioni tecniche ed all'ordinamento dell'esercito.

Questo concetto a me pare tanto chiaro, tanto luminosamente esposto, che io non posso supporre che il Senato voglia oggi una cosa diversa; che il Senato possa, dopo di avere approvato ieri l'altro le due leggi correttive dell'ordinamento delle pensioni militari, fare oggi un supplemento ad una di quelle due leggi, alterandone profondamente l'armonia.

Mi si conceda anzi di osservare in proposito che, se l'istituzione del servizio ausiliario nel corpo degli ufficiali dello stato maggiore della marina, poichè è limitata a questi soli, avrà il carattere che deve avere, cioè di un provvedimento per rinvigorire i quadri della marina e per facilitare i temporanei ampliamenti delle forze navali, noi troveremo nelle speciali esigenze degli armamenti marittimi la ragione di costituire il servizio ausiliario degli ufficiali di mare in modo diverso di quello degli ufficiali di terra. Ma se invece la legge presente verrà a creare una specie di stadio intermedio fra il trattamento di servizio attivo e la pensione di riposo, quasi per raddolcire il transito da una posizione all'altra, in tal caso aspettiamoci pure, a breve scadenza, di sentire invocare le ragioni di giustizia distributiva che non permettono si faccia, sotto titolo di servizio ausiliario, agli ufficiali di mare un trattamento di riposo, sia pure temporaneo, migliore di quello che può spettare alla generalità degli ufficiali di terra.

L'analogia dei casi, solito argomento per i provvedimenti amministrativi, ci condurrebbe a non negare agli uni il già concesso agli altri; ed allora, le considerazioni finanziarie imponenti, potremmo rimpiangere il primo passo per le conseguenze che, con molta maggiore competenza, gli onorevoli Colleghi che siedono al banco dell'Ufficio Centrale, potrebbero fin d'oggi prevedere e calcolare.

Ma mi si dirà: proprio tutto questo sta nell'articolo secondo della legge? Signori, sì. Mi pare proprio che tutto stia in questo articolo; anzi, in una parola di questo articolo, in quella sulla quale è caduto l'emendamento dell'Ufficio Centrale. Vediamolo questo articolo.

Il progetto ministeriale diceva:

« La posizione di servizio ausiliario è assegnata con regio decreto agli ufficiali indicati nell'articolo precedente, i quali, o per età, o per non possedere più tutte le qualità richieste per il servizio attivo nei corpi della regia marinaria, sono meno atti a proseguire in questo servizio, ma conservano tuttavia attitudine a prestare uno dei servizi specificati nell'art. 5 ».

L'Ufficio nostro propone che dove il progetto ministeriale diceva « uno dei servigi » si abbia invece a dire « alcuno dei servigi ». Ma se badiamo alle variazioni che sono state introdotte nell'art. 5, si vedrà che questo emendamento il quale in verità migliora la dicitura dell'articolo, tuttavia non basta.

Nel progetto ministeriale i servizi che davano titolo ad essere ascritti al servizio ausiliario erano espressi in una forma più indeterminata di quella adoperata nell'articolo 5 modificato dall'Ufficio Centrale. Gli articoli 2 e 5 combinati insieme conservavano al Ministro una certa libertà di ascrivere o di non ascrivere al servizio ausiliario gli ufficiali che terminano il servizio attivo.

Dopo gli emendamenti introdotti nell'articolo 5 dall'Ufficio Centrale, pare a me che tale libertà di giudizio da parte del Ministro sia quasi completamente annullata. Tutti gli ufficiali, senza distinzione, e salvo rarissime eccezioni, per le quali d'altronde dispongono i provvedimenti relativi alla riforma, passeranno attraverso lo stadio del servizio ausiliario prima di andare a riposo.

Ora se dovesse essere proprio così, pare a

me che questa legge non sarebbe altro che un supplemento di quella delle pensioni.

Nella discussione generale abbiamo udite le ragioni per le quali il signor Ministro desidera, come egli diceva, limitare la sua facoltà di apprezzare le condizioni individuali, ossia la libertà del suo prudente arbitrio nel giudizio delle attitudini che conservano gli ufficiali a prestare servizio.

Confesso che se comprendo perfettamente che in certe circostanze ed in qualche amministrazione, possano funzionare meglio di tutte le altre leggi, quelle che mi permetterei di chiamare automatiche, ciò ammetto però soltanto alla condizione che rimanga a chi spetta, tanta parte di responsabilità quanta ne occorre per governare il movimento. Si comprende perfettamente che l'onorevole signor Ministro, ispirato dai concetti che ci ha esposti nella discussione generale, non abbia fatto opposizione agli emendamenti dell'Ufficio Centrale: con essi si abbondava nel suo senso, si veniva a restringere anche di più la sua libertà di giudizio, ed a stabilire quasi in modo assoluto il passaggio di diritto al servizio ausiliario per tutti gli ufficiali di vascello prima di andare a riposo.

Ma l'onorevole signor Ministro forse non ha posto mente che con ciò si alterava l'indole della legge, e che questa si riduceva così ad una legge di temporaneo supplemento delle pensioni.

Io prego adunque l'onorevole signor Ministro di voler ripigliare un poco di quella libertà di giudizio e di apprezzamento che egli, forse troppo liberalmente, sembrò nell'ultima seduta volere abbandonare, e che egli dichiarò che, accettando l'emendamento dell'articolo 2°, intende che per dare ad un ufficiale il diritto di essere ascritto al servizio ausiliario, non debba bastare l'attitudine che il medesimo conserva a prestare l'uno o l'altro, od anche uno solo dei servizi specificati nell'articolo 5°; ma che debba invece essere necessaria l'attitudine a prestare, se non tutti, almeno parecchi dei servizi indicati in quell'articolo.

Mi lusingo che anche l'Ufficio Centrale voglia dichiarare che appunto in tal senso egli intende la disposizione dell'articolo 2°; per modo che dalle autorevoli dichiarazioni del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale venga rimossa qualunque dubbio circa il carattere della legge. Dipenderà dalle risposte che mi

saranno fatte che io abbia a dare maggiore o minore estensione ad un emendamento che mi propongo di presentare quando verrà in discussione l'articolo 5. Questo emendamento sarà di pura forma se le dichiarazioni dell'Ufficio Centrale e del signor Ministro saranno tali da eliminare i dubbi da me esposti; dovrebbe invece estendersi alla sostanza del detto articolo, se le dichiarazioni che mi sono fatto lecito di provocare, non fossero concordi, o non dovessero essere nel senso da me desiderato.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io vorrei pregare l'onorevole Senatore Tornielli di vedere se non fosse questa volta opportuno di derogare all'abitudine di non parlare di un articolo, che quando il medesimo è in discussione, e di volerci conseguentemente indicare fin d'ora quali siano le proposte che egli intenderebbe di fare all'articolo 5, perchè credo che allora io avrei agio di rispondere più adeguatamente alle obiezioni sue.

Io quindi gli farei preghiera a volerci dare conoscenza delle proposte che intenderebbe fare sull'articolo 5 prima che io mi accinga a rispondere sul soggetto da lui trattato.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI. Come ho detto testè, l'emendamento che io mi propongo di presentare all'art. 5, potrà essere più o meno esteso secondo la risposta che verrà fatta alla mia domanda di una dichiarazione la quale chiarisca bene il senso dell'art. 2. Se nell'art. 2 si viene a dire che negli ufficiali, sebbene non sia necessaria l'attitudine a prestare *tutti* i servizi indicati nell'art. 5, è tuttavia necessaria l'attitudine a prestare parecchi di quei servizi per avere diritto al collocamento nella posizione di servizio ausiliario, il mio emendamento all'articolo 5 si ridurrà quasi ad una questione di pura forma. Ma se invece tale dichiarazione non mi venisse fatta, io dovrei domandare una sostanziale modificazione dell'articolo stesso.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Per verità io non saprei riconoscere una gran differenza fra

la dizione adottata dall'Ufficio Centrale e quella proposta nel progetto ministeriale, imperocchè tra il dire « prestare uno » ed il dire « prestare alcuno dei servizi, ecc. » non mi pare ci sia una sostanziale differenza. Ma io appunto pregava l'onor. Senatore Tornielli a volerci comunicare le sue proposte di emendamento all'articolo quinto, perchè suppongo che i suoi appunti vengano, non dal cambiamento che s'incontra nell'articolo secondo, ma da quello dell'articolo quinto. Vale a dire che, pur rimanendo l'articolo secondo tal quale venne proposto dal Ministro, avrebbe sempre il difetto, al quale allude l'onor. Senatore Tornielli, in rapporto a quello che è detto nell'articolo quinto; quindi mi è necessario parlare piuttosto su quest'ultimo articolo. Ma intanto in riguardo all'articolo secondo mi occorre dire che noi abbiamo adoperata questa dizione perchè non vi era modo di esprimersi altrimenti. Quando l'onorevole signor Ministro aveva ristretto le attribuzioni degli ufficiali in posizione ausiliaria a due sole, cioè ai servizi speciali per i quali non sono nell'attuale ordinamento della Regia Marina stabiliti appositi personali, ed a servizi accessori di guerra nelle difese delle coste ed a bordo delle navi ausiliarie in caso di mobilitazione delle forze marittime, se lo avesse creduto opportuno, egli avrebbe potuto anche dire: « quelli che erano adatti a tutti i servizi indicati nell'art. 5 » per lo meno, senza incorrere in contraddizione.

Ora noi, dal momento che avevamo introdotto la possibilità di prestare qualunque servizio della marina attiva, saremmo caduti nella più curiosa contraddizione dicendo che si dovevano mettere a riposo quelli che erano atti a far tutto ciò che fa un ufficiale in servizio attivo.

Questa è la ragione che ci ha impedito di dire *tutti i servizi*, e noi per legge non potevamo dire che *uno od alcuno dei servizi*, mentre, come noi dicevamo, il Governo avrebbe forse potuto esprimersi altrimenti.

Se l'onorevole Senatore Tornielli ci sapesse suggerire un altro modo di dire, una frase intermedia che senza farci incorrere in contraddizione ci permettesse di affermare che l'ufficiale per entrare in servizio ausiliario deve conservare la maggiore validità compatibile con la sua età, noi l'adotteremmo volentieri, perchè posso dichiarare per mia parte (e credo anche

a nome dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale) che il senso che noi diamo a questo articolo, è, che debbano passare al servizio ausiliario quegli ufficiali, che hanno ancora la validità di prestare servizi apprezzabili ed importanti. E questo è talmente vero che è nel nostro concetto che il servizio ausiliario deve cambiare completamente natura, ed a questo intendono le proposte fatte da noi.

Nel primo progetto di legge il servizio ausiliario era una riunione di ufficiali che conservavano soltanto certe attitudini; invece nel nostro concetto il servizio ausiliario diventa — mi servirò di questa parola per esprimere il nostro concetto — diventa un largo deposito di quadri di ufficiali, dove si raccolgono indistintamente i buoni ed i mediocri, meglio i buoni che i mediocri, dando a queste parole il senso che riguarda l'intelligenza, il carattere, le attitudini fisiche e tutte quelle qualità che fanno il buon soldato.

Il vero concetto dell'Ufficio Centrale è questo, che cioè tutti coloro che dal servizio attivo passano all'ausiliario per far posto ad altri, debbano essere capaci di rendere ancora dei servizi al paese. E quindi il nostro concetto è precisamente quello a cui tende l'onorevole Tornielli.

Io debbo pertanto dare alcune spiegazioni che forse preverranno quello che egli avrebbe potuto proporre all'articolo quinto.

Se da noi si fosse esclusivamente accennato al tempo di guerra, non avremmo fatto nè più nè meno di quello che già il Ministero ritiene di poter fare. Io non so se questa opinione del Ministero sia esattamente giuridica, ma io credo che il Ministero ritenga di avere facoltà in tempo di guerra di riprendere in servizio attivo gli ufficiali in riserva quando si presentasse il bisogno.

Volendo invece ricondurre a condizioni quasi eguali, per quanto si può eguali, gli ufficiali in servizio ausiliario con gli ufficiali in attività di servizio; non si poteva fare a meno di accennare anche al tempo di pace e ciò particolarmente trattandosi della marina, i cui servizi principali e più numerosi avvengono appunto in tempo di pace per la ragione che le guerre fortunatamente non sono così frequenti, come le navigazioni, le quali sono invece ed è desiderabile che sieno ordinarie e frequenti.

Per tutte queste ragioni, se noi non avessimo contemplato nell'articolo il tempo di pace, non avremmo portato alcun beneficio a questa legge, ed il nostro concetto che, lo ripeto, è appunto quello di rendere il servizio ausiliario un deposito di quadri per la marina, sarebbe così mancato.

Come vede dunque l'onorevole Senatore Tornielli, partendo da questo concetto, tutte le nostre parole sono necessarie. E veramente non sapremmo toglierne una. Noi non abbiamo potuto dire *tutti i servizi*, perchè, se l'avessimo detto, bisognerebbe mettere in posizione ausiliaria anche ufficiali ancora validi.

E non abbiamo neanche potuto sopprimere le parole *in tempo di pace*, perchè in tal modo ci saremmo allontanati dal concetto informativo di questa legge.

Quindi se l'art. 2 non esprime abbastanza bene quello che noi intendevamo, vale a dire che gli ufficiali che debbono passare in servizio ausiliario, devono avere le maggiori possibili attitudini stabilite dall'art. 5, si è perchè non abbiamo potuto trovare un'altra dizione che meglio esprimesse il nostro concetto.

E se all'onorevole Tornielli fosse possibile trovare una dizione intermedia fra *il tutto, l'alcuno; e l'uno*, noi gliene saremmo grati; ma crediamo non sia cosa troppo facile.

Intanto io debbo dichiarare a nome dell'Ufficio Centrale che il concetto che ci ha mossi a fare quelle modificazioni è quello precisamente dell'onorevole Senatore Tornielli, cioè di richiedere per il collocamento in servizio ausiliario le maggiori possibili attitudini.

Io non so ciò che risponderà l'onor. signor Ministro, ma credo che i suoi concetti siano gli stessi.

Dietro queste dichiarazioni spero che l'onorevole Senatore Tornielli vorrà riconoscere che se non abbiamo detto meglio, nel senso voluto, gli è perchè non abbiamo potuto trovar modo di dirlo.

BRIN, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *Ministro della Marina*. Io credo che i dubbi sorti nella mente dell'onorevole Senatore Tornielli vengano più che dal cambiamento della parola *uno* in *alcuno*, dalla

modificazione apportata dall'Ufficio Centrale all'articolo quinto.

Nell'articolo quinto proposto dal Ministero erano aggruppati in due comma un complesso di servizi.

Per quelli che non hanno più attitudine per il servizio attivo ma che hanno attitudine a servizi speciali, si diceva: « a seconda della loro attitudine saranno chiamati a prestare uno dei servizi seguenti: a) servizi speciali per i quali non sono nell'attuale ordinamento della regia marina stabiliti appositi personali.

Quindi si richiedeva una vera attitudine a far parte di corpi destinati a certe date missioni.

L'altro comma era così formulato: « Servizi accessori di guerra nella difesa delle coste, ecc. ».

Dunque quando si diceva che questi ufficiali dovessero essere adatti ad uno di questi due servizi, si intendeva che dovessero essere in grado di soddisfare alle esigenze di questi servizi. L'Ufficio Centrale, per le ragioni che ha svolte l'onorevole Relatore, ha aggiunto: « che si possano poi chiamare temporaneamente in tempo di pace per alcune missioni di servizio ». Allora all'onorevole Tornielli è sorto il dubbio, che un ufficiale possa per una missione temporanea qualunque essere chiamato, e abbia il diritto di passare nel servizio ausiliario.

Ma io credo che sia stato nel concetto dell'Ufficio Centrale, ed è anche il mio, che non si possa intendere che passi in servizio ausiliario, un ufficiale che non abbia più altra attitudine tranne quella di disimpegnare missioni temporanee. L'Ufficio Centrale ha voluto ammettere tale facoltà per le condizioni speciali in cui trovansi la marina; e so che nella discussione fatta negli uffizi, si è anche accennato che potrebbero avvenire dei casi nei quali al Governo in tempo di pace convenisse servirsi di un ufficiale già in posizione ausiliaria per una missione temporanea.

Io credo, come ha dichiarato l'Ufficio Centrale, e come io pure dichiaro, che si dovranno mettere in questa posizione ausiliaria gli ufficiali che abbiano attitudine ad un complesso di servizi, non ad una missione speciale qualunque; perchè allora sarebbero tutti in caso di passare in servizio ausiliario. Quindi dichiaro che intendo quest'attitudine, in tale senso. E

siccome nell'articolo 13 è poi detto che: « con decreto reale saranno stabilite le norme con le quali dovranno essere giudicate la non idoneità al servizio attivo nella regia marina, e l'attitudine a prestare i servizi propri degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario »; così io dichiaro che nel formulare questo regolamento, si terrà conto di questo concetto essenziale, al quale mi pare che anche l'Ufficio Centrale aderisce.

Spero che l'onorevole Tornielli sarà soddisfatto di queste mie dichiarazioni perchè sono nel suo stesso ordine d'idee.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola su questo articolo secondo lo rileggo, e lo pongo ai voti.

Art. 2.

La posizione di servizio ausiliario è assegnata con regio decreto agli ufficiali indicati nell'articolo precedente, i quali, o per età, o per non possedere più tutte le qualità richieste per il servizio attivo nei corpi della Regia Marina, sono meno atti a proseguire in questo servizio, ma conservano tuttavia attitudine a prestare alcuno dei servizi indicati all'art. 5.

(Approvato).

Art. 3.

Agli ufficiali in servizio ausiliario si applicano le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali in servizio attivo, con quelle modalità che saranno determinate con decreto reale, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di marina e sul conforme parere del Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Art. 4.

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario è computato per metà rispetto alla giubilazione ed alla riforma.

Il tempo però di servizio effettivo prestato in caso di guerra è computato per intero come per gli ufficiali in attività di servizio.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio ausiliario sono costantemente a disposizione del Governo, il quale può all'occorrenza e secondo la loro attitudine chiamarli a prestare i servizi seguenti:

a) Servizi speciali per i quali non sono nell'attuale ordinamento della regia marina stabiliti appositi personali;

b) in tempo di pace affidare loro temporanee missioni di servizio.

c) in tempo di guerra impiegarli nei servizi che possono essere affidati agli ufficiali dei quadri attivi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI. Mi corre l'obbligo anzitutto di ringraziare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ed il signor Ministro di essere entrati completamente nell'ordine di idee che io ho avuto l'onore di esporre al Senato, e di avere fatto delle dichiarazioni che limitano l'emendamento da me annunziato a proporzioni quasi di pura forma.

Il mio emendamento si riferisce al paragrafo C dell'articolo quinto, e consiste in questo: invece di dire; « in tempo di guerra impiegarli nei servizi che possono essere affidati agli ufficiali dei quadri attivi » proporrei che si dicesse: in caso di mobilitazione delle forze di mare, od in tempo di guerra, impiegarli nei servizi ecc.

La ragione dell'emendamento è chiarissima. Quando in una legge si parla del tempo di guerra, evidentemente si intende parlare della condizione legale di guerra, condizione che esiste soltanto quando la guerra è dichiarata, e non già del pericolo eventuale di ostilità che potrebbe decidere uno Stato ad accrescere i suoi armamenti. Osserverò di più che a determinare gli armamenti straordinari di mare concorrono spesso circostanze specialissime che non sono la guerra e neppure la minaccia di rottura delle relazioni pacifiche fra gli Stati, principalmente se questi sono impegnati nella politica generale.

Di ciò si hanno esempi quando si fanno quelle dimostrazioni navali che caratterizzano così bene la neutralità armata, che qualche

volta valgono ad appoggiare l'azione della diplomazia nei congressi, od anche a troncare gli indugi nelle trattative fra Stato e Stato. Ora tutto ciò non è ancora la guerra, quantunque pur troppo si possa dire che è breve il passo fra siffatte dimostrazioni marittime e la guerra; dappoiché si è veduto, in tempi recenti, anche senza dichiarazione di guerra, impegnare flotte intere in vera azione bellica.

Io adunque preferirei che invece di parlare del solo tempo di guerra, nel paragrafo C dell'art. 5 si accennasse anche al caso di mobilitazione delle forze di mare.

La parola mobilitazione è brutta, ma ha un significato chiaro, e la si può adoperare, poichè è passata in uso nel linguaggio tecnico relativo ai nostri ordinamenti militari.

Il paragrafo C dell'art. 5, in tal guisa emendato, comprenderà tutti i casi di armamenti straordinari di mare, tanto se fatti in fuori di ogni previsione di guerra, quanto se eseguiti in tempo di guerra dichiarata.

Spiegato in questi termini l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare, prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ed il signor Ministro di volerlo accettare,

PRESIDENTE. Il Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Tornielli abbonda nel senso delle proposte dell'Ufficio Centrale. Se l'Ufficio Centrale non si è preoccupato di modificare l'articolo 5 nel senso espresso dal Senatore Tornielli, fu perchè gli sembrava che con l'attuale dizione del secondo comma dell'articolo 5 si trovino in esso compresi anche i casi da esso accennati. Io però riconosco che sia molto esatta ed opportuna la dicitura che egli propone, perchè essa contempla molti casi importanti dei quali non sarebbe fatta menzione, e dovrebbero essere compresi in questo termine vago delle missioni temporanee in tempo di pace.

Quindi io accetto a nome dell'Ufficio Centrale ben volentieri il suo emendamento e proporrei che si dicesse: « Nei casi di mobilitazione delle forze marittime o in tempo di guerra ». In questo modo l'Ufficio Centrale accetterebbe l'emendamento dell'onorevole Tornielli.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della Marina accetta questo emendamento?

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1884

BRIN, *Ministro della Marina*. Non ho difficoltà ad accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Tornielli: « In caso di mobilitazione delle forze marittime o in tempo di guerra impiegarli in servizi che possono essere affidati ad ufficiali dei quadri attivi ».

Se l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro accettano questo emendamento, pongo ai voti l'art. 5 per divisione:

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio ausiliario sono costantemente a disposizione del Governo, il quale può all'occorrenza e secondo la loro attitudine chiamarli a prestare i servizi seguenti:

a) Servizi speciali per i quali non sono nell'attuale ordinamento della regia marineria stabiliti appositi personali;

PRESIDENTE. Chi approva questa prima parte dell'art. 5, è pregato di sorgere.

(Approvato).

b) in tempo di pace affidare loro temporanee missioni di servizio.

(Approvato).

c) In caso di mobilitazione delle forze marittime o in tempo di guerra impiegarli in servizi che possono essere affidati ad ufficiali dei quadri attivi.

PRESIDENTE. Questo è l'emendamento proposto. Coloro che lo approvano sono pregati di sorgere.

(Approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali della regia marina se hanno raggiunto l'età indicata nei vari gradi nella tabella seguente, cessano dal servizio attivo e sono collocati nella posizione di servizio ausiliario quando conservino attitudine ad alcuno dei servizi indicati all'articolo 5 della presente legge.

Stato maggiore generale.

Vice-ammiragli	65
Contro-ammiragli	60
Capitani di vascello	55
Capitani di fregata	52
Capitani di corvetta	50
Ufficiali inferiori	45

BRIN, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *Ministro della Marina*. Avendo l'Ufficio Centrale proposto di non estendere questa posizione del servizio ausiliario al Corpo del Genio navale ed al Corpo sanitario, e di limitarla al solo Corpo dello Stato Maggiore generale della marina, mi sembrerebbe che si dovesse dire:

« Gli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia Marina » invece che: « gli ufficiali della Regia Marina » e il resto dell'articolo come è scritto.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha udito la variante proposta alle prime parole dell'art. 6, dal signor Ministro della Marina? Il Relatore è pregato di dire se l'Ufficio Centrale accetta questa variante.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si rimette al giudizio del signor Ministro se questa espressione gli pare più precisa.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 6 con la variante al primo paragrafo proposta dal signor Ministro della Marina ed accettata dall'Ufficio Centrale.

Rileggo l'articolo emendato.

Art. 6.

Gli ufficiali dello stato maggior generale della regia marina se hanno raggiunto l'età indicata nei vari gradi nella tabella seguente, cessano dal servizio attivo e sono collocati nella posizione di servizio ausiliario quando conservino attitudine ad alcuno dei servizi indicati all'articolo 5 della presente legge.

Stato maggiore generale.

Vice-ammiragli	65
Contro-ammiragli	60

Capitani di vascello	55
Capitani di fregata	52
Capitani di corvetta	50
Ufficiali inferiori	45

I collocamenti in riforma o a riposo di autorità degli ufficiali in attività di servizio sopraindicati sono limitati ai soli casi accertati d'infermità o d'inabilità a proseguire nel servizio attivo.

Per questi collocamenti a riposo dovrà essere sentito il parere del Consiglio superiore di marina, il quale in simili casi, sarà composto di soli membri militari di grado almeno uguale, ma più anziani dell'ufficiale del cui collocamento a riposo si tratta.

Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.

Chi approva questo art. 6 così modificato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 7.

Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, quando conservino l'attitudine ad alcuno dei servizi indicati nell'articolo 5, gli ufficiali di tutti i corpi militari della regia marina che rivestano una delle seguenti condizioni:

a) che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le vigenti leggi sulla giubilazione;

b) che non siano stati compresi per due volte nelle liste d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 8.

Agli ufficiali in servizio ausiliario spettano i sottoindicati assegnamenti:

1° *Sul bilancio del tesoro*: La pensione di ritiro secondo le leggi vigenti, e, ove a questa non abbiano diritto, tanti trentesimi (per gli ufficiali ammiragli, superiori, tenenti di vascello) o tanti venticinquesimi (per gli ufficiali subalterni) del *minimum* della pensione stessa, quanti sono gli anni di servizio che contano all'atto del collocamento nella posizione di servizio ausiliario.

A questi assegnamenti sono aggiunte le quote corrispondenti alle navigazioni ed alle campagne fatte, anche quando si tratti di ufficiali che nonentino gli anni di servizio richiesti per essere collocati a riposo.

In ogni caso l'assegno annuo, così dovuto a titolo di pensione all'ufficiale in servizio ausiliario, non potrà mai oltrepassare il *maximum* della pensione di ritiro del suo grado.

2° *Sul bilancio della marina*: Una indennità annua secondo la tabella seguente per gli ufficiali dello Stato maggiore generale e gradi corrispondenti:

Vice-ammiragli	L. 1,000
Contrammiragli	» 700
Ufficiali superiori	»
Tenenti di vascello	» 350
Ufficiali subalterni	» 250

Durante il tempo in cui gli ufficiali in servizio ausiliario sono chiamati a prestare uno dei servizi accennati all'art. 5, e per quel numero di giorni di tale servizio effettivamente prestato, l'indennità stabilita al numero 2 del presente articolo è aumentata per modo che, tenuto conto dello assegno di pensione di cui al numero 1, essi ricevano un assegno complessivo pari allo stipendio (coi sessenni) degli ufficiali dello stesso grado e dello stesso corpo in attività di servizio.

In tal caso spettano pur loro le indennità eventuali fissate per gli ufficiali in attività di servizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

BRIN, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *Ministro della Marina*. In questo articolo gli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria erano stati fissati nella identica misura stabilita per gli ufficiali di grado corrispondente dell'esercito.

Nella legge votata ieri l'altro dal Senato, l'assegno ai maggiori generali è stato ridotto da 700 a 600 lire all'anno, quindi io credo che per ragione di giustizia, bisognerà fare la stessa modificazione in riguardo ai contro-ammiragli, e ridurre così l'assegno portato in questa legge per gli stessi da lire 700 a lire 600.

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1884

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, il signor Ministro della Marina propone un emendamento a quest'articolo, cioè che nella tabella ove è detto: contrammiraglio lire 700, sia la cifra ridotta a lire 600, come si è fatto per gli ufficiali dell'Esercito.

Se nessuno domanda la parola, l'emendamento proposto dal signor Ministro s'intende approvato.

Pongo ai voti l'articolo ottavo coll'emendamento proposto dal signor Ministro della Marina.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 9.

Agli ufficiali che dalla posizione ausiliaria, di autorità od a loro richiesta, siano definitivamente collocati in riforma o a riposo, sarà liquidata la pensione loro spettante secondo le vigenti leggi, tenuto conto del tempo di servizio passato nella posizione ausiliaria, giusta l'art. 4.

Alla pensione vitalizia, determinata nel precedente alinea, saranno aggiunte le quote corrispondenti al numero delle campagne di guerra fatte, agli anni di navigazione compiuti e quanto altro può loro spettare in base al servizio utile loro computabile a norma delle leggi vigenti.

Quegli ufficiali che cessassero dal servizio ausiliario per rievocazione o per rimozione dal grado perderanno il diritto all'aumento di pensione di riposo per il tempo passato in servizio ausiliario.

(Approvato).

Art. 10.

Gli ufficiali in servizio ausiliario, con 25 anni di servizio, avranno diritto al collocamento a riposo quand'anche non raggiungessero l'età determinata dalle vigenti leggi sulle pensioni e potranno essere anco collocati a riposo d'autorità con le forme prescritte dall'articolo 6.

(Approvato).

Art. 11.

Le pensioni alle vedove e l'assegno ai figli degli ufficiali morti nella posizione di servizio

ausiliario saranno computati in base alla pensione definitiva di riposo a cui a termini dell'articolo 9 della presente legge avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.

Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione del servizio ausiliario.

(Approvato).

Art. 12.

Gli ufficiali in servizio ausiliario, che conservino la voluta idoneità, potranno essere conservati in tale posizione fino ai limiti seguenti di età:

Vice ammiragli e gradi corrispondenti	72	anni
Contro ammiragli »	»	65 »
Ufficiali superiori »	»	58 »
Ufficiali inferiori »	»	54 »

BRIN, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *Ministro della Marina*. Quando fu presentato questo progetto di legge alla Camera, quest'articolo non c'era; ma siccome la Camera aveva introdotto un articolo consimile nel progetto sulle pensioni dell'esercito, così anche qui si era introdotto un articolo corrispondente a quello; poichè la legge sulle pensioni della marina non contempla il servizio ausiliario, non esistendo questo per essa. Ora, siccome il Senato ha tolto dalla legge sulle pensioni militari l'articolo corrispondente, così io crederei che per analogia sarebbe il caso di sopprimerlo anche in questa legge, tanto più che nell'articolo successivo è detto che con decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario ne dovranno essere tolti. Dimodochè con decreto si regoleranno tutti questi passaggi dal servizio attivo a quello ausiliario, e dal servizio ausiliario alla posizione di ritiro d'accordo anche con le norme che saranno stabilite dal Ministro della Guerra.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Cen-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1884

trale non fa alcuna obbiezione alla radiazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso come questo articolo s'intenda soppresso; per conseguenza non lo pongo ai voti.

(L'articolo 12 è soppresso).

Si procede all'art. 13, che diventa 12.

Art. 12.

Con decreto reale saranno stabilite le norme con le quali dovranno essere giudicate la non idoneità al servizio attivo nella regia marina e l'attitudine a prestare i servizi propri degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

Con lo stesso decreto saranno pure stabilite le norme secondo le quali gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario ne dovranno essere tolti.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI. La discussione di questo articolo mi offre l'opportunità di dare atto al signor Ministro delle parole da lui pronunciate poco anzi, quando egli dichiarava che, appunto nella occasione in cui si farà il decreto reale che stabilirà le norme con le quali sarà giudicata l'idoneità al servizio ausiliario della regia marina, ed il tempo durante il quale gli ufficiali dei vari gradi potranno rimanere nella posizione di detto servizio, sarà tenuto conto delle dichiarazioni intervenute in questa discussione.

BRIN, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *Ministro della Marina*. Io non ho che da rinnovare le dichiarazioni che ho fatto di accordo con l'Ufficio Centrale a questo riguardo.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'art. 13 che ora diventa 12.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 13.

Nulla è innovato al disposto delle vigenti leggi sulle pensioni militari, per quanto riguarda

il diritto accordato agli ufficiali della regia marina di chiedere il collocamento a riposo.

(Approvato).

Art. 14.

La restrizione, di cui al comma 2° dell'articolo 11, non sarà applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

Le disposizioni contenute nell'articolo 6° non si applicheranno, a tutto il 1° agosto 1887, a quegli ufficiali, che sino a questa data non avranno ottenuto una promozione.

Però quelli fra essi, che avanti il 1° agosto 1887 avranno raggiunto i limiti di età fissati nel predetto articolo 6° saranno considerati in eccedenza ai quadri organici fino al primo agosto 1887, salvo che non ricevano promozione prima che spiri il termine predetto.

(Approvato).

Art. 16.

È fatta facoltà al Governo di assegnare la posizione di servizio ausiliario agli ufficiali collocati a riposo od in riforma dal 21 aprile 1884 al giorno della promulgazione della presente legge, i quali siano giudicati atti a prestare uno dei servizi specificati nell'articolo 5 della presente legge.

(Approvato).

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Il Senato ricorderà che con l'art. 6 del presente disegno di legge si è fissato un limite di età oltre il quale gli ufficiali della Regia Marina cessano di pieno diritto dal servizio attivo. Or, come io veggo con piacere, che trovasi presente il signor Ministro della Guerra, amerei, se ho bene inteso le dichiarazioni da esso fatte nella seduta precedente, che egli si compiacesse di mettere bene in sodo, che la disposizione testè votata dal Senato non

costituisce un precedente che possa poi invocarsi altra volta, per essere applicato agli ufficiali del R. esercito.

La questione è per me di una grandissima importanza. Io mi sono fatto un dovere di seguire molto attentamente l'onorevole nostro Collega il generale Mezzacapo nelle sue dotte considerazioni esposte in precedente seduta, e posso anche dire che non è senza molta esitanza che in seno all'Ufficio Centrale mi era rassegnato a proporre l'approvazione dell'art. 6 sopra citato, nel timore, che esistesse un nesso troppo stretto fra la disposizione che prendiamo oggi per la marina, e quello che domani si vorrà fare per l'esercito.

Mi preme pertanto di essere meglio assicurato delle intenzioni e dei propositi del signor Ministro della Guerra, e gli sarei grato, se volesse farci conoscere tutto il suo pensiero, o ripetere semplicemente le prime sue dichiarazioni, che a me parvero abbastanza rassicuranti.

Se ricordo bene le sue parole, l'onorevole Ministro dichiarò che, vi hanno delle ragioni gravi, tanto in favore, che contro il sistema che fissa un limite d'età, oltre il quale l'ufficiale del R. esercito deve uscir fuori dal servizio attivo; ma che egli non ha ancora in questa materia un'opinione ben chiara, nè fissato in proposito le sue risoluzioni. Si farà, e giova che si faccia un esperimento nel corpo ristretto della marineria, ma riguardo ai militari dell'esercito; ogni questione deve rimanere impregiudicata.

Questa è la interpretazione che io ho dato alle sue parole, ed amerei sentire, se essa corrisponda esattamente al pensiero dell'onorevole Ministro Ricotti.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Alla esplicita domanda dell'onorevole Senatore Saracco darò una esplicita risposta, confermando e spiegando meglio quello che ho detto ieri.

Anzitutto devo far notare che questa legge sul servizio ausiliario della R. Marina, per la parte che riguarda il limite d'età nel quale deve d'autorità aver luogo il passaggio dall'attività alla posizione ausiliaria, non incomincerà ad aver effetto se non dopo il 1° agosto 1887, ossia di qui a due anni e mezzo; per cui, onde poter

trarre qualche utile ammaestramento per l'esercito da questo primo esperimento tentato dalla R. Marina, converrà attendere almeno tre o quattro anni. S'io rimanessi tanto tempo Ministro della Guerra, ciò che è poco probabile, io potrei fin d'ora assicurare l'onorevole Senatore Saracco che prima d'allora io non farei certamente nessuna proposta per applicare il limite tassativo d'età, per il passaggio degli ufficiali dell'esercito dalla attività alla posizione ausiliaria; anzi allora soltanto, ossia fra tre o quattro anni, mi riserverei di prendere in esame la questione per proporre una soluzione al Parlamento, perchè al presente, mentre sono decisamente favorevole all'applicazione di questo limite d'età per gli ufficiali di vascello della Regia Marina, sono tuttora assai incerto della sua opportunità per gli ufficiali del R. Esercito, pei quali le ragioni favorevoli in tale massima sono meno determinanti di quanto lo siano per la Marina.

Concludo, dichiarando all'onorevole Saracco che il limite d'età che oggi si propone di stabilire per gli ufficiali della R. Marina, non stabilisce un precedente per dedurne che gli stessi principî debbono esser stabiliti per l'ufficialità dell'Esercito, e soltanto fra tre o quattro anni si potrà prendere in esame il risultato che si otterrà alla R. Marina per determinare se mai convenisse estenderli anche al R. Esercito.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Ho chiesto la parola unicamente per ringraziare l'onorevole Ministro delle fatte dichiarazioni, e mi auguro che egli si trovi su quel banco nel 1887, sperando anch'io di essere ancora sul mio banco di Senatore, per discorrerne insieme.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Nel 1888 o nel 1889.

Senatore SARACCO. Anche allora.

PRESIDENTE. Il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Frattanto dichiaro chiusa la votazione aperta in principio di seduta, dei due progetti approvati nelle tornate precedenti.

Prego i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori Senatori Segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto di questi progetti di legge è nulla per mancanza di numero legale; sarà quindi rimandata ad altra seduta.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di mercoledì prossimo, alle ore 2 pom.

1. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

2. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alle leggi sulle pensioni militari del R. Esercito;

Modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militati della R. Marina.

3. Votazione del progetto di legge per l'istituzione del servizio ausiliario agli ufficiali della R. Marina.

4. Discussione dei seguenti progetti di legge:
Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari;

Bonificamento delle regioni di malaria in Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 10).

